

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/934 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2021****che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. La diffusione della malattia può incidere in modo significativo sulla produttività del settore dell'allevamento, per via di perdite dirette e indirette.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri ed è stata modificata diverse volte per tenere conto principalmente degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda tale malattia. Tale decisione si applica fino al 21 aprile 2021.
- (3) Il regolamento (UE) 2016/429 istituisce un nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. La peste suina classica figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del suddetto regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾ elenca la peste suina classica come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i *Suidae* e i *Tayassuidae*, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁴⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina classica. Questi tre atti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (4) È necessario adeguare le attuali misure dell'Unione di protezione contro la peste suina classica di cui alla decisione di esecuzione 2013/764/UE al nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale istituito dal regolamento (UE) 2016/429. È inoltre necessario adeguare il più possibile le norme dell'Unione alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.2, «Infezione da virus della peste suina classica», del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁵⁾ (codice OIE).
- (5) La situazione generale della peste suina classica negli Stati membri interessati da tale malattia, a livello sia epidemiologico che di gestione del rischio, presenta un rischio persistente in termini di possibile ulteriore diffusione della malattia nell'Unione. Le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687 non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi alla diffusione e alla situazione epidemiologica della peste suina classica. È pertanto opportuno stabilire misure speciali di controllo delle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione della peste suina classica nell'Unione, al fine di garantire che le misure necessarie siano attuate in modo uniforme nell'Unione ogniqualvolta vi sia un rischio di diffusione di tale malattia.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GUL 338 del 17.12.2013, pag. 102).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GUL 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28ª edizione, 2019.

- (6) Nel regolamento (UE) 2016/429 un «focolaio» è definito come la presenza confermata ufficialmente di una malattia elencata o di una malattia emergente in uno o più animali in uno stabilimento o in un altro luogo in cui sono detenuti o si trovano animali. Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero tener conto del fatto che il focolaio di peste suina classica si sia verificato o meno in suini selvatici o detenuti.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Il presente regolamento dovrebbe inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati dalla peste suina classica al fine di mantenere l'approccio di regionalizzazione istituito dalla decisione di esecuzione 2013/764/UE.
- (8) Per quanto riguarda i rischi di diffusione della peste suina classica, i movimenti di partite di suini e di diversi prodotti suini presentano livelli di rischio diversi. In linea generale, i movimenti di partite di suini detenuti, materiale germinale e sottoprodotti di origine suina provenienti da zone soggette a restrizioni presentano un livello di rischio più elevato in termini di esposizione e conseguenze rispetto ai movimenti di partite di prodotti di origine animale tra cui, in particolare, le carni fresche e i prodotti a base di carne. I movimenti di partite di suini detenuti e di vari prodotti ad alto rischio di origine suina provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento dovrebbero essere pertanto vietati in modo proporzionato al rischio connesso e tenendo conto delle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (9) Le norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ⁽⁷⁾ integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, i registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di materiale germinale, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale nonché la certificazione sanitaria e gli obblighi di notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti al fine di prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'interno dell'Unione ad opera di tale materiale. Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽⁸⁾ per quanto riguarda le informazioni che devono essere conservate dalle autorità competenti sugli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾ stabilisce inoltre determinate norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite dei sottoprodotti di origine animale nell'Unione. Tali atti giuridici non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della peste suina classica tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai movimenti di partite di tali sottoprodotti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, al fine di garantire che le misure necessarie siano attuate in modo uniforme nell'Unione ogniqualvolta vi sia un rischio di diffusione di tale malattia.
- (11) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi è opportuno prevedere determinate condizioni e deroghe ai divieti previsti dal presente regolamento. Le deroghe dovrebbero tenere anche conto delle norme generali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure dei principi del codice OIE per quanto riguarda le misure di riduzione dei rischi per la peste suina classica.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- (12) L'articolo 143 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che i movimenti di partite di animali, compresi i suini detenuti, siano accompagnati da certificati sanitari. Qualora alle partite di suini detenuti destinate ai movimenti all'interno dell'Unione siano applicate deroghe al divieto di movimento dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, tali certificati sanitari dovrebbero contenere un riferimento al presente regolamento, al fine di garantire che in tali certificati siano fornite informazioni adeguate e accurate in materia di sanità animale. È necessario ridurre i rischi derivanti dai movimenti di partite, come pure dai movimenti per uso privato, di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici, corpi di suini selvatici destinati al consumo umano e suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento all'interno dello stesso Stato membro interessato e verso altri Stati membri. I rischi di diffusione della malattia dovrebbero essere ridotti vietando i movimenti di tali prodotti e i movimenti di suini selvatici effettuati da operatori, come stabilito all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽¹¹⁾, all'interno e in provenienza dagli Stati membri interessati e verso altri Stati membri.
- (13) L'articolo 167, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i certificati sanitari rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine devono accompagnare le partite di prodotti di origine animale, compresi quelli di origine suina, che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, di tale regolamento e sottoposta a determinate misure di controllo delle malattie. Qualora il presente regolamento preveda deroghe ai divieti di movimento di partite di prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, i certificati sanitari che accompagnano tali partite dovrebbero contenere un riferimento al presente regolamento, in modo da garantire che siano fornite informazioni sanitarie adeguate e accurate, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/2154.
- (14) I movimenti di partite di carni fresche o trasformate e di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni, elencate nell'allegato I del presente regolamento, o detenuti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, ma macellati in tali zone, dovrebbero essere sottoposti a prescrizioni di certificazione meno rigorose onde evitare restrizioni inutili ed eccessivamente gravose agli scambi. Dovrebbe essere possibile autorizzare i movimenti di tali partite all'interno del territorio dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri sulla base dei bolli sanitari o dei marchi di identificazione apposti negli stabilimenti, purché tali stabilimenti siano designati conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero designare gli stabilimenti solo se i suini detenuti e i relativi prodotti ammissibili ai movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni sono nettamente separati dagli animali e dai prodotti non ammissibili a tali movimenti autorizzati.
- (15) In situazioni specifiche inoltre le carni fresche ottenute da suini detenuti dovrebbero essere marcate conformemente alle prescrizioni relative alla marcatura delle carni fresche provenienti dalle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, oppure le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti dovrebbero essere marcati con marchi speciali. Tali marchi speciali non dovrebbero essere confusi con il bollo sanitario di cui all'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ⁽¹²⁾ né con il marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (16) Sono necessarie determinate misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire e controllare la peste suina classica negli stabilimenti di suini detenuti. Tali misure dovrebbero essere stabilite nell'allegato II del presente regolamento e riguardare gli stabilimenti soggetti alle deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento. Tali misure dovrebbero riguardare le procedure e le infrastrutture presenti negli stabilimenti di suini detenuti; dovrebbero inoltre affrontare il rischio che nei locali e negli edifici circolino altri animali (diversi dai suini detenuti). Tale rischio è più elevato se connesso a suini selvatici che entrano nei locali e negli edifici. Il rischio permane e dovrebbe essere affrontato anche quando sono coinvolte altre specie (animali da compagnia o organismi nocivi) che agiscono da fomite.

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

- (17) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. I riferimenti agli Stati membri nel presente regolamento dovrebbero pertanto includere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (18) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di applicare le misure tempestivamente.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per un periodo di almeno cinque anni, tenendo conto dell'esperienza dell'Unione nella lotta contro la peste suina classica, dell'attuale situazione epidemiologica e delle misure di gestione della malattia in vigore per la malattia in questione negli Stati membri che ne sono interessati. La durata di tali misure e le zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento dovrebbero essere monitorate e riesaminate con l'emergere di nuovi elementi.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:
- a) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina classica che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri ⁽¹⁴⁾ nei quali sono presenti le zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento («gli Stati membri interessati»).

Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti di origine animale, al materiale germinale e ai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili per la protezione e la sorveglianza delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

- b) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina classica che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato.

2. Il presente regolamento si applica:

- a) ai movimenti di partite in provenienza dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di:
- i) suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I;
 - ii) materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);

⁽¹⁴⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

- b) ai movimenti di:
 - i) partite di suini selvatici negli Stati membri interessati;
 - ii) partite e movimenti per uso privato, effettuati da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni;
 - c) agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b).
3. Le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 riguardano quanto segue:
- a) il capo II stabilisce norme speciali per l'istituzione delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I in caso di focolaio di peste suina classica;
 - b) il capo III stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e ai prodotti da essi ottenuti negli Stati membri interessati;
 - c) il capo IV stabilisce misure speciali di riduzione dei rischi per le aziende alimentari negli Stati membri interessati;
 - d) il capo V stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli Stati membri interessati;
 - e) il capo VI stabilisce le disposizioni finali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia *Suidae*, di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
- b) «materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
- c) «materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
- d) «materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti.

CAPO II

NORME SPECIALI PER L'ISTITUZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN CASO DI FOCOLAIO DI PESTE SUINA CLASSICA, COME PURE PER L'APPLICAZIONE DI MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Articolo 3

Norme speciali per l'istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina classica

In caso di focolaio di peste suina classica in suini detenuti o selvatici, le autorità competenti degli Stati membri istituiscono:

- a) in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; o
- b) in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

*Articolo 4***Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato I in caso di focolaio di peste suina classica in suini selvatici in uno Stato membro**

1. A seguito di un focolaio di peste suina classica in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I come zona soggetta a restrizioni.
2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato provvedono affinché i confini della zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 siano adeguati senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.

*Articolo 5***Applicazione generale di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni**

Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:

- a) nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) nelle zone infette istituite conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

CAPO III

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI ALLE PARTITE DI SUINI DETENUTI IN ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI E AI RELATIVI PRODOTTI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

SEZIONE I

Divieti specifici di movimento di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati*Articolo 6***Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.

*Articolo 7***Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.

*Articolo 8***Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.

*Articolo 9***Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi alle partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per quanto riguarda la peste suina classica conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

SEZIONE 2

Condizioni generali per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni*Articolo 10***Condizioni generali per le deroghe al divieto specifico in relazione ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

1. In deroga al divieto specifico di cui all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e alle condizioni seguenti:
 - a) le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
 - b) le condizioni generali supplementari riguardanti:
 - i) i movimenti di partite di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'articolo 11;
 - ii) gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'articolo 12;
 - iii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'articolo 13.
2. Prima di concedere le autorizzazioni di cui agli articoli da 18 a 22, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano i rischi da esse derivanti e tale valutazione deve dimostrare che il rischio di diffusione della peste suina classica è trascurabile.

*Articolo 11***Condizioni generali supplementari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni unicamente nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e purché:

- a) i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 90 giorni, e durante il periodo di 30 giorni immediatamente precedente la data di spedizione in tale stabilimento non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I:
 - i) nello stabilimento di spedizione; o
 - ii) nell'unità epidemiologica di tale stabilimento di spedizione in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L'autorità competente, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l'alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina classica non possa diffondersi da un'unità epidemiologica all'altra;
- b) sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati, con esito favorevole in relazione alle peste suina classica:
 - i) da un veterinario ufficiale;
 - ii) nelle 24 ore precedenti il movimento della partita; e
 - iii) conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- c) se necessario, in base alle istruzioni dell'autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno o test per la ricerca degli anticorpi prima della data del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione:
 - i) a seguito dell'esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento, compresi gli animali destinati a essere spostati; e
 - ii) conformemente all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se del caso, devono ottenere i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera c), prima di autorizzare il movimento della partita.

*Articolo 12***Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati in zone soggette a restrizioni**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di suini detenuti in stabilimenti in tali zone soggette a restrizioni, al di fuori di tali zone, unicamente nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e purché:

- a) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e sia oggetto di visite periodiche da parte di veterinari ufficiali, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;
- b) lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina classica:
 - i) conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati in zone soggette a restrizioni di cui all'allegato II; e
 - ii) stabilite dallo Stato membro interessato;

- c) nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica:
- i) conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - ii) ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica;
 - iii) almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina classica di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione.

Articolo 13

Condizioni generali supplementari per i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare dalle zone soggette a restrizioni suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:

- a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
- b) sono puliti e disinfettati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri.

SEZIONE 3

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari

Articolo 14

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati all'articolo 18 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione».

Articolo 15

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni

1. Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati all'articolo 22 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

- a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

2. Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

i) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

3. Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e macellati in macelli situati in tali zone soggette a restrizioni, da tali zone verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate:

a) da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b) dal seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni e macellati in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

4. Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e trasformati in tali zone soggette a restrizioni, da tali zone verso un altro Stato membro unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

i) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni e trasformati in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

5. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, apposto sulle carni fresche o trasformate e sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento, possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I per le partite di:

- a) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1;
- b) prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2;
- c) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e macellati in macelli situati in tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;
- d) prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e trasformati in tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 4.

Articolo 16

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati all'articolo 19 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429. Tale certificato sanitario contiene il seguente attestato di conformità alle prescrizioni del presente regolamento:

«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

Articolo 17

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 20 e 21 unicamente se tali partite sono accompagnate:

- a) dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
- b) da un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

SEZIONE 4

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati

Articolo 18

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso uno stabilimento situato nel territorio di altri Stati membri e verso paesi terzi purché:
 - a) nello stabilimento di spedizione non siano state riscontrate prove della presenza di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e lo stabilimento sia situato al di fuori di una zona di protezione o di sorveglianza istituita conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - c) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui agli articoli da 10 a 13.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché le partite di suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per la durata del periodo di monitoraggio richiesto per la peste suina classica di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 o siano inviati a macellazione immediata.

Articolo 19

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da stabilimenti di materiale germinale situati in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

- In deroga al divieto di cui all'articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di materiale germinale provenienti da stabilimenti di materiale germinale situati in tali zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi purché:
- a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all'articolo 12;
 - b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale:
 - i) per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;
 - ii) in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.

*Articolo 20***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni a fini di smaltimento in un altro Stato membro o in un paese terzo**

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 8 del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro o verso un paese terzo, purché:
 - a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - c) il mezzo di trasporto sia equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 2:
 - a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
 - b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
3. Le autorità competenti di entrambi gli Stati membri di spedizione e di destinazione della partita di materiali di categoria 2 provvedono ai controlli relativi alla spedizione di tale partita conformemente all'articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Articolo 21***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro o un paese terzo a fini di ulteriore trattamento o trasformazione**

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 8 del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro o verso un paese terzo, purché:
 - a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli articoli 11 e 12;
 - d) il mezzo di trasporto sia equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
 - e) i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello designato conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, verso:
 - i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;

- ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
- a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
 - b) conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.

Articolo 22

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

In deroga al divieto di cui all'articolo 9, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi purché:

- a) i suini siano stati detenuti in uno stabilimento in cui non sono state riscontrate prove della presenza di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data del movimento e tale stabilimento sia situato al di fuori di una zona di protezione o di sorveglianza istituita conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- c) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli articoli 11 e 12;
- e) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

CAPO IV

MISURE SPECIALI DI RIDUZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTI LA PESTE SUINA CLASSICA PER LE AZIENDE ALIMENTARI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

Articolo 23

Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina

1. Fatte salve le prescrizioni in materia di movimenti autorizzati di cui all'articolo 22, le autorità competenti degli Stati membri interessati, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designano stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che macellano, trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni purché:

- a) le carni e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale di cui all'articolo 25;
 - b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;
 - c) i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all'interno dello stesso Stato membro.
3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati:
- a) forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web della loro autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;
 - b) mantengono aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).

Articolo 24

Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I

Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni, che sono oggetto delle prescrizioni in materia di movimenti autorizzati di cui all'articolo 22, unicamente purché:

- a) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I siano effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I che non soddisfano:
 - i) le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 11, 12 e 13; e
 - ii) le condizioni specifiche di cui all'articolo 22;
- b) l'operatore dello stabilimento disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).

Articolo 25

Bolli sanitari speciali

Le autorità competenti degli Stati membri interessati provvedono affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004:

- a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, a meno che non si applichino condizioni specifiche per i movimenti da tali zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni, come stabilito all'articolo 22; e
- b) le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e spostati da uno stabilimento designato conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

CAPO V

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI AI SUINI SELVATICI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI*Articolo 26***Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti di suini selvatici da parte degli operatori di cui all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione:

- a) all'interno dell'intero territorio dello Stato membro interessato;
- b) dall'intero territorio dello Stato membro interessato verso:
 - i) altri Stati membri; e
 - ii) paesi terzi.

*Articolo 27***Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici**

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici:

- a) per uso domestico privato;
- b) connessi alle attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 28***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche, prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I**

In deroga ai divieti di cui all'articolo 27, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dei prodotti di cui all'articolo 27 da uno stabilimento situato nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I all'interno di tali zone soggette a restrizioni purché:

- a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne in tali zone soggette a restrizioni;
- b) l'autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c);
- c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

*Articolo 29***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I**

In deroga ai divieti di cui all'articolo 27, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti di partite di prodotti di cui all'articolo 27 da uno stabilimento situato nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso altri Stati membri e paesi terzi purché:

- a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne in tali zone soggette a restrizioni;
- b) l'autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alle lettere c) e d);
- c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1;
- d) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina classica.

*Articolo 30***Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti da tali zone soggette a restrizioni**

Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento verso un altro Stato membro e i paesi terzi nei casi contemplati all'articolo 29 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

- a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
- b) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 31***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione fino al 13 giugno 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

*ALLEGATO I***ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI****1. Bulgaria**

Tutto il territorio della Bulgaria.

2. Romania

Tutto il territorio della Romania.

ALLEGATO II

MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI DETENUTI SITUATI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI ELENcate NELL'ALLEGATO I

[di cui all'articolo 12, lettera b), punto i)]

1. Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all'articolo 12, lettera b), punto i), si applicano agli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I in caso di movimenti autorizzati di partite di:
 - a) suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 18;
 - b) materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 19;
 - c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 21;
 - d) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 22.

2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I situati negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, in tali stabilimenti di suini detenuti siano applicate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
 - a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti e almeno:
 - i) altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti;
 - ii) i suini selvatici;
 - b) adozione di misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature, da parte delle persone all'ingresso e all'uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;
 - c) lavaggio e disinfezione delle mani da parte delle persone all'ingresso dei locali dove sono detenuti i suini;
 - d) divieto, per le persone che entrano in contatto con i suini detenuti nello stabilimento, di aver svolto attività di caccia relativa ai suini selvatici o di aver avuto qualsiasi contatto con suini selvatici per un periodo di almeno 48 ore prima dell'ingresso nello stabilimento;
 - e) divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;
 - f) adeguata tenuta di registri con l'indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;
 - g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
 - i) essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera;
 - ii) consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione dei locali;
 - iv) disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
 - h) presenza di recinzioni a prova di bestiame almeno attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e agli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiera;
 - i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
 - i) l'istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di azienda, quali spogliatoi, una doccia, una mensa;

- ii) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
 - iii) le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale;
 - iv) norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile;
 - v) un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
 - vi) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità;
 - vii) le procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;
 - viii) un audit interno o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza.
-